

*Esclusa l'audizione del minore se oggetto del processo  
sono solo questioni economiche*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014 (Est. G. Buffone)

**AUDIZIONE DEL MINORE – PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO SOLO  
QUESTIONI ECONOMICHE – OBBLIGO DELL'AUDIZIONE – ESCLUSIONE**

*L'audizione del minore è manifestamente superflua se il processo ha ad oggetto solo questioni economiche. Questa scelta è adottata dal Legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013. La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l'art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. Nella norma in esame, è previsto che il giudice assume, d'intesa con il tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, pur potendo introdurre, in generale, l'obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso, il legislatore sceglie di inserire espressamente l'adempimento dell'ascolto solo nel n. 1) dell'art. 371 c.c., relativo alle questioni «di vita» del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento, l'amministrazione del patrimonio e le eventuali imprese/società. Ciò rivela l'intentio legis del Legislatore nel senso di ritenere contraria all'interesse del minore (336-bis c.c.) l'audizione del minore in processi che abbiano ad oggetto solo questioni economiche e patrimoniali. L'audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla cura personae e non per quelle relative alla cura patrimonii*

**ASCENDENTI – RAPPORTI CON I NIPOTI – COMPETENZA DEL TRIBUNALE  
ORDINARIO – DLGS 154/2013**

*Il dlgs 154/2013 ha riservato in modo elettivo al Tribunale per i Minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti e, consacrando una situazione giuridica soggettiva degli stessi, ha loro conferito diretta legittimazione attiva così non essendo più ipotizzabile una sostituzione processuale (81 c.p.c.). Resta, però, sempre ammissibile: 1) una competenza del Tribunale ordinario nei limiti ex art. 337-ter comma c.c. dove, cioè, i genitori facciano valere il “diverso” e autonomo diritto del minore ai rapporti con i nonni; 2) una competenza del Tribunale ordinario dove si tratti solo di “prendere atto” dell'accordo raggiunto dai genitori. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nei tempi di spettanza del singolo genitore, questi può richiedere e decidere il coinvolgimento dei propri ascendenti come ritiene utile e opportuno (poiché si tratta di regolare il contenuto della situazione giuridica a lui spettante).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Riproduzione riservata

[1]. *Questioni preliminari.*

I coniugi sono separati in forza di sentenza n. 6250 del Tribunale di Milano, depositata in Cancelleria in data 6 maggio 2013, passata in giudicato limitatamente al capo che ha dichiarato la separazione dei coniugi (v. certificato di Cancelleria del 31 luglio 2013). Contro la decisione, la ... ha interposto appello depositato il 18 giugno 2013 limitatamente a: 1) l'obbligo del mantenimento del ... per la moglie e il figlio (indicato cumulativamente in euro 5.500,00; 2) e 3) la contribuzione del .. alle spese straordinarie sostenute dalla moglie per sé stessa (richiesta per il 100%) e dalla moglie per il figlio (richieste sempre al 100%); 4) la precisazione in ordine all'orario degli incontri tra .. e i nonni paterni; 5) il diritto del minore a seguire il padre in Argentina (con richiesta di inibire l'espatrio senza consenso della madre). La pendenza del giudizio di gravame non è ostacolo giuridico alle statuizioni provvisorie di cui all'art. 4 l. div.: secondo un costume giurisprudenziale consolidato (ex multis: C. 07/16985, C. 07/565, C. 05/21193, C. 05/15157, C. 04/16996), il giudizio divorzile è certamente ammissibile pur dove penda procedimento di appello, avverso la sentenza di separazione, sulle questioni accessorie allo status (Cass. Civ., 3 gennaio 2013 n. 40). La *potestas decidendi* del giudice divorzile, infatti, ha ad oggetto un ambito diverso da quello su cui si innestano gli effetti giuridici della sentenza di appello pronunciata nel giudizio di separazione. Certamente, tuttavia, la decisione di appello è idonea a influenzare le future decisioni del giudice del divorzio, trattandosi di *decisum* che proviene dal giudice superiore. Va sin da ora rilevata d'ufficio la questione relativa alla inammissibilità della domanda n. 9 della convenuta.

[2]. *Audizione del minore*

Sempre in via preliminare, si esclude l'audizione del minore, tenuto conto della tenera età che ne sconsiglia il coinvolgimento in Tribunale. L'audizione, in ipotesi di tenera età, appare in contrasto con l'interesse del minore se, peraltro, come nel caso di specie, i genitori abbiano raggiunto accordi sull'esercizio della responsabilità genitoriale. L'audizione, peraltro, in casi quali quello di specie, è anche da escludere poiché il giudizio, di fatto, verte solo sulle questioni economiche. Questa scelta è – a ben vedere – adottata proprio dal Legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013. La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l'art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. Nella norma in esame, è previsto che il giudice assume, d'intesa con il tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, pur potendo introdurre, in generale, l'obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso, il legislatore sceglie di inserire espressamente l'adempimento dell'ascolto solo nel n. 1) dell'art. 371 c.c., relativo alle questioni «di vita» del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento, l'amministrazione del patrimonio e le eventuali imprese/società. Ciò rivela l'*intentio legis* del Legislatore nel senso di ritenere contraria all'interesse del minore (336-bis c.c.) l'audizione del minore in processi che abbiano ad oggetto solo questioni economiche e patrimoniali. L'audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla *cura personae* e non per quelle relative alla *cura patrimonii*.

[3]. *Accordi raggiunti all'udienza presidenziale*

All'udienza del 20 marzo 2014, grazie ai difensori delle parti, è stato possibile pervenire ad una rassegna di clausole pattizie dei genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. A modifica dei provvedimenti vigenti, le parti hanno concordato che:

- 1) Quando il papà è in Italia, potrà restare con il figlio anche fino a 10 giorni consecutivi;
- 2) Ferme nel resto le altre clausole.
- 3) Nei loro tempi di permanenza i genitori possono liberamente coinvolgere gli ascendenti.
- 4) Sono d'accordo a confermare anche la clausola relativamente ai tempi di frequentazione ascendenti – nipoti come da sentenza di separazione.
- 5) Il papà potrà frequentare il figlio, d'estate, per quattro settimane non consecutive (2+2) da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. Dal nono anno di età, le settimane potranno anche essere: 3 consecutive; dal dodicesimo anno, anche 4 consecutive.
- 6) Durante le prossime vacanze natalizia, la madre porterà ... in Argentina, il 20 dicembre 2014, lo consegnerà al padre che lo terrà con sé fino al 4 gennaio 2015, quando lo riporterà in Italia. Il padre terrà a proprio carico le spese di viaggio di madre e figlio nonché la spesa dell'eventuale alloggio per la permanenza della madre ove la stessa non potesse trascorrere le vacanze presso la propria amica .... Il padre farà i biglietti entro il corrente mese e la madre ne prende atto. Le parti si impegnano a riportare l'intero accordo in sede di Appello.

L'accordo certamente risponde all'interesse di .., agevola una equilibrata distribuzione delle competenze genitoriali e non contrasta con norme imperative. Lo stesso, quindi, viene recepito dal Tribunale. Non è di ostacolo il fatto che, nelle clausole, siano regolati anche i rapporti dei nipoti con gli ascendenti paterni. Il dlgs 154/2013 ha riservato in modo elettivo al Tribunale per i Minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti e, consacrando una situazione giuridica soggettiva degli ascendenti, ha loro conferito diretta legittimazione attiva così non essendo più ipotizzabile una sostituzione processuale (81 c.p.c.). Resta, però, sempre ammissibile: 1) una competenza del Tribunale ordinario nei limiti ex art. 337-ter comma c.c. dove, cioè, i genitori facciano valere il "diverso" e autonomo diritto del minore ai rapporti con i nonni; 2) una competenza del Tribunale ordinario dove si tratti solo di "prendere atto" dell'accordo raggiunto dai genitori. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nei tempi di spettanza del singolo genitore, questi può richiedere e decidere il coinvolgimento dei propri ascendenti come ritiene utile e opportuno (poiché si tratta di regolare il contenuto della situazione giuridica a lui spettante).

Per una migliore e più chiara visione del diritto di visita del padre, se ne ripropone lo statuto in dispositivo in modo integrale attingendo alla decisione di separazione (che richiamava il provvedimento presidenziale emesso in corso di lite), con le modifiche apportate dai coniugi.

#### [4]. *Rapporti economici*

L'assegno di mantenimento per .. va confermato, come da richiesta del padre. Non sussistono elementi giustificativi per un incremento della contribuzione rispetto alle circostanze già prese in considerazione dal giudice della separazione. In merito al mantenimento della moglie (punto n. 4 del ricorso, da pag. 12), non sono mutate le condizioni del marito. Questi, sino al mese di

novembre del 2013, prestava servizio presso la ... percependo un reddito per circa euro 120.000,00 annui lordi (considerate anche le provvidenze diverse dal mero reddito da lavoro), con netti mensili (già dichiarati in udienza) di circa euro 8.000,00 mensili. L'interruzione del rapporto di lavoro non ha modificato la capacità patrimoniale. In primis, non si tratta di recesso datoriale (v. lettera del 4.2.2014), bensì di mera "cessazione del rapporto di lavoro" e, dunque, sembra si sia trattato di una scelta dello stesso ... Questi, peraltro, ancora oggi abita nella casa dove già viveva (di proprietà della società ex datrice di lavoro) e ha percepito (tra TFR e buona uscita) somme per euro 303.000,00. Va, invero, rilevato che, correttamente, lo stesso .. non ha chiesto di tenere in considerazione la fine del rapporto di lavoro come sopravvenienza per la riduzione delle obbligazioni economiche. Ne ha fatto richiesta alla luce della mutata situazione lavorativa della moglie. La .., al momento della pronuncia di separazione, non era titolare di attività lavorativa (v. sentenza, pag. 14; v. ordinanza presidenziale del 27.4.2010). Successivamente alla sentenza (di maggio del 2013), la moglie ha reperito una sua occupazione. Ha stipulato un contratto con la .. .. (Italy) s.r.l. con una retribuzione lorda mensile di euro 2.142,86 (pari ad un netto mensile, per 12 mensilità, di circa 1.625,00 euro). Non rileva che il contratto "dovrebbe terminare nel giugno del 2014": è eventuale sopravvenienza che può essere fatta valere in giudizio, a tempo debito (*rebus sic stantibus*). Alla luce della sopra indicata sopravvenienza, il Tribunale reputa che sussistano, allo stato, i presupposti per una riduzione dell'assegno in favore della moglie che: 1) è dotata di un eccellente curriculum e una ottima qualifica professionale da giudicare di livello "alto" (fatti pacifici: v. comparsa, pag. 21); 2) ha una laurea in relazioni pubbliche presso la ..; 3) ha appena 39 anni; 4) il matrimonio, celebrato a settembre del 2005 è stato colpito dalla separazione già nel marzo del 2010 e, dunque, la convivenza è durata solo quattro anni e mezzo. Ogni altra circostanza deve essere oggetto di istruttoria dinanzi al G.I. Per i motivi esposti, va ridotto l'assegno di mantenimento della .., allo stato, ad euro 500,00 (con effetto ex nunc). Elemento da tenere in considerazione resta, infatti, il divario reddituale che, come noto, è indice di riferimento vuoi per l'assegno di mantenimento (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2186 e 2187, Pres. Carnevale, rel. Dogliotti) vuoi per l'assegno divorzile (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 31 ottobre 2013 n. 24667, Pres. Di Palma, rel. Bisogni). Nella valutazione giudiziale, il negozio di locazione allegato non ha rilevanza: è del 2010 e il giudice della separazione già ne aveva tenuto conto. Ogni ulteriore questione dovrà trovare sfogo nella sede istruttoria.

PER QUESTI MOTIVI

*letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.*

RIDETERMINA l'assegno di mantenimento stabilito in favore di ... e posto a carico di ... .., in euro 500,00 mensili oltre rivalutazione monetaria annuale: prima rivalutazione nel mese di marzo 2015. L'assegno dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità.

DISPONE che il padre possa frequentare .. secondo i seguenti tempi e le seguenti modalità. Le clausole sono sempre derogabili su accordo migliorativo dei genitori. A) per i periodi di visita in Italia di quattro giorni (tre notti): tutto il tempo pernottando anche presso di lui. B) per i periodi più lunghi e fuori dai periodi di vacanza predefiniti: tutti i giorni infrasettimanali per circa tre ore fino all'ora di cena, senza la presenza della madre e anche fuori dall'abitazione materna, con introduzione di due cense settimanali (con

riaccompagnamento presso la madre entro le ore 20.45) a partire dal compimento del secondo anno di età; a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.45, con esclusione del pernottamento del sabato fino al compimento del secondo anno di età e con pernottamento dal compimento del secondo anno di età; C) per i periodi più lunghi di due settimane, tre pomeriggi alla settimana e i week end come sopra indicato; per le festività Natalie, ad anni alterni: con il papà dal 26 al 31 e dal 31.12 al 6.1.; per la Pasqua, ad anni alterni: quest'anno con la madre. Quando il papà è in Italia, potrà restare con il figlio anche fino a 10 giorni consecutivi. Nei loro tempi di permanenza i genitori possono liberamente coinvolgere gli ascendenti. Il papà potrà frequentare il figlio, d'estate, per quattro settimane non consecutive (2+2) da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. Dal nono anno di età, le settimane potranno anche essere: 3 consecutive; dal dodicesimo anno, anche 4 consecutive. Durante le prossime vacanze natalizie, la madre porterà .. in Argentina, il 20 dicembre 2014, lo consegnerà al padre che lo terrà con sé fino al 4 gennaio 2015, quando lo riporterà in Italia. Il padre terrà a proprio carico le spese di viaggio di madre e figlio nonché la spesa dell'eventuale alloggio per la permanenza della madre ove la stessa non potesse trascorrere le vacanze presso la propria amica ... Il padre farà i biglietti entro il corrente mese e la madre ne prende atto. .. potrà vedere i nonni paterni, nei periodi di assenza del padre dall'Italia, il mercoledì pomeriggio per tre ore dalle ore 16.30 alle ore 19.00, con prelievo e riaccompagnamento alla portineria dell'abitazione materna e una volta al mese anche per la cena con riaccompagnamento entro le 21.00. Qualora una visita settimanale dovesse saltare per impegni della madre, malattie del bambino o impegni dei nonni, non si farà luogo al recupero, fermo restando che nel medesimo mese devono essere assicurati almeno due incontri con i nonni, eventualmente anche in giorni infrasettimanali diversi dal mercoledì. Durante l'estate i nonni non vedranno il nipote nelle due settimane che la madre indicherà entro il 31 maggio di ogni anno quali "le sue due settimane esclusive di vacanza". Le parti si impegnano a riportare l'intero accordo in sede di Appello.

CONFERMA i provvedimenti della separazione, nel resto.

*letto ed applicato l'art. 101 c.p.c.*

SOLLEVA d'ufficio la questione relativa alla inammissibilità della domanda della moglie, di cui al capo n. 9, relativa alla estensione a lei della assicurazione medica del marito;

NOMINA giudice istruttore, il dott. GIUSEPPE BUFFONE

e FISSA udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014 alle ore .... L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano .., stanza n. 52..

ASSEGNA al ricorrente termine sino al 20 giugno 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5), 6)

ASSEGNA al convenuto termine sino al 18 luglio 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili

d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

*Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.*

INVITA le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione del provvedimento alle parti.

Milano, lì 20 marzo 2014

Il Presidente f.f.

Dr. Giuseppe Buffone